

Schemi di Dlgs: i pareri del Parlamento al Governo

12 Giugno 2018

Tra gli ultimi atti del Governo su cui il Parlamento ha espresso i pareri di competenza si evidenziano, in particolare, i seguenti:

ATTI DEL GOVERNO ALL'ESAME DEL PARLAMENTO	
<i>Atto e iter</i>	<i>Contenuti</i>
<p>Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (Atto 15)</p> <p>**</p> <p>Relatori: On. Borghi (PD) Sen. Rivolta (Lega)</p> <p><i>Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.</i></p>	<p>Le Commissioni Speciali per gli atti urgenti del Governo di Camera e Senato hanno espresso al Governo pareri favorevoli con condizioni.</p> <p>Tra i rilievi di contenuto analogo espressi in entrambi i pareri delle Commissioni parlamentari si segnala, in particolare, la seguente, la seguente condizione:</p> <p>- modificare l'articolo 11, c. 2, del Dlgs 252/2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) riducendo a tre anni il periodo di partecipazione (ora quinquennale) alla forma pensionistica complementare, quale requisito necessario per l'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica. Tale modifica si rende necessaria - si legge nelle premesse ai pareri - al fine di definire, compatibilmente con il rispetto della direttiva 2014/50/UE e dei principi e criteri direttivi della delega legislativa, una disciplina uniforme per tutti i lavoratori ai fini dell'accesso alla pensione complementare, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea o permangono sul territorio nazionale.</p> <p>Testo parere approvato dalla Camera</p> <p>Testo del parere approvato dal Senato</p>

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale
(Atto n.19)

**

Relatori:
On. Polverini (FI)
Sen. Di Piazza (M5S)

Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.

Le Commissioni Speciali per gli atti urgenti del Governo di Camera e Senato hanno espresso al Governo pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Tra i rilievi espressi nel **parere della Camera** si evidenzia, in particolare, la seguente **osservazione**:
-“valuti il Governo la possibilità di introdurre all’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dall’articolo 7 dello schema di decreto in esame, una disposizione transitoria volta a **consentire alle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 112 del 2017**, che erogano, senza scopo di lucro, servizi di istruzione e formazione professionale o di orientamento lavorativo, anche se sottoposte a direzione e coordinamento da parte di sindacati o controllate dai medesimi, **di continuare a svolgere la propria attività conservando la forma di impresa sociale**, in deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

Tra i rilievi espressi nel **parere del Senato** si evidenzia, in particolare, la seguente **condizione**:
-“l’articolo 4 sia sostituito dal seguente: «All’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. **Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un’impresa sociale** ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile: a) le società costituite da un unico socio persona fisica; b) gli enti con scopo di lucro; c) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;

nonché la seguente **osservazione**:
- “a livello generale, in considerazione dell’importanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalle imprese sociali, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di delega, **appare auspicabile che sia posto in essere un futuro intervento normativo specifico volto alla costituzione di un fondo di garanzia**, a copertura del **rischio derivante da eventuale insolvenza delle amministrazioni pubbliche verso le imprese sociali** che vantano crediti certi ed esigibili e derivanti da prestazioni di servizi”.

[Testo parere approvato dalla Camera](#)

[Testo parere approvato dal Senato](#)

Per i contenuti dei provvedimenti si veda precedente del [13 aprile u.s.](#)